

Massima numero 222 del 22 Dicembre 2021

Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio", co. 2, D.Lgs. 33/2013. Indicazioni di carattere generale sulla pubblicazione dei procedimenti di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale.

Riferimenti normativi: Legge 6 novembre 2012, n. 190 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Legge 17 agosto 1942, n. 1150

Parole chiave: Trasparenza - governo del territorio - programmazione - pianificazione - strumenti urbanistici - piano urbanistico generale (PGT) - varianti generali e parziali - delibera di adozione - delibera di approvazione - link - "dies a quo" - qualità delle informazioni

La materia del governo del territorio, in cui rientrano i procedimenti di approvazione delle varianti a strumenti urbanistici, è particolarmente esposta a rischio corruttivo, quindi da presidiare adeguatamente con misure di prevenzione, prima fra tutte la trasparenza.

Ai sensi dell'art. 39, co 1, del d.lgs. 33/2013 le amministrazioni pubblicano gli atti definitivi di governo del territorio e le loro varianti.

Ai sensi dell'art. 39, co 2, del d.lgs. 33/2013 l'obbligo di pubblicazione della documentazione inerente ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente, è da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della/e proposta/e di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall'amministrazione.

Nell'ottica di una migliore comprensione complessiva dei dati relativi agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 33/2013, la documentazione dell'iter di approvazione è pubblicata insieme (nella stessa pagina o allo stesso link) alla delibera del Consiglio comunale di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico vigente con la variante approvata.

Solo la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani urbanistici e delle loro varianti, comprensivi rispettivamente del piano e delle varianti definitive, è prevista dall'art. 39, co. 3 del d.lgs. 33/2013, come condizione legale di efficacia.

Considerato che quello dell'urbanistica e dell'edilizia è settore complesso ed esposto a rischio corruzione, la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 39 del d.lgs. 33/2013 deve rispettare rigorosamente i criteri di qualità della pubblicazione previsti dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.